



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL DIRETTORE DI AREA

N. 155 / 2025

ATTIVITÀ ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE SALDI INVERNALI ED ESTIVI ANNO 2026

L'anno 2025 addì 16 del mese di Dicembre

negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE SALDI INVERNALI ED ESTIVI ANNO 2026

DIRETTORE DI AREA

IL DIRETTORE AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle vendite straordinarie;

Richiamato l'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 come da ultimo modificato dalla L.R. 11 marzo 2015, n. 3;

Richiamato il disposto della D.G.R. 12 dicembre 2018, n. 3-8048, ai sensi del summenzionato art. 14, c. 2 della L.R. 28/1999, secondo cui, in via generale, *“le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:*

- *data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania (qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi è anticipato al sabato);*
- *data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;*

La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

Il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale; l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

Vista la nota della Regione Piemonte registrata al ns. protocollo n. 28077 in data 14 novembre 2025 con la quale si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il periodo invernale sarà il 3 gennaio 2026 per la durata di otto settimane anche non continuative, la cui scansione temporale è definita dal Comune;

Ritenuto fissare, anche per l'anno 2026, la durata dei saldi invernali per n. 8 settimane continuative, come da nota ns. protocollo n. 33876 del 12 dicembre 2016 trasmessa alla locale associazione commercianti;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- il Decreto del Sindaco n. 25 del 29/12/2023

D I S P O N E

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2026 nell'arco di tempo

3 GENNAIO 2026 - 28 FEBBRAIO 2026

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2026 nell'arco di tempo

4 LUGLIO 2026 - 29 AGOSTO 2026

RAMMENTA CHE

- ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 28/99 nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
- ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto;
- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori approvato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art.15, comma 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni;

A V V I S A

è possibile ricorrere contro questo provvedimento:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale dell'ente.

Sarà dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., mediante inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di 1° livello: provvedimenti – sottosezione di 2° livello – provvedimenti dei Dirigenti amministrativi.

E C O M U N I C A

- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3098,74.

DIRETTORE DI AREA
TITONEL arch. Franco Sergio
firmato digitalmente